

Allegato A)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CREMA E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5 C. 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381, PER PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI NON RESIDENZIALI

Il Comune di Crema e la COOPERATIVA Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Coop. Onlus, al fine del raggiungimento degli scopi negoziali e di risultato indicati nel testo della delibera di Giunta Comunale numero del relativi agli obiettivi di natura fiscale e tributaria come più appresso specificati, al correlato fine di potenziare le motivazioni e le circostanze dell'affidamento del servizio attraverso la approvazione di un progetto preordinato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91;

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di presso la sede municipale con la presente scrittura privata non autenticata

tra

il **COMUNE DI CREMA**, (di seguito denominato semplicemente **COMUNE**) quale con sede in Crema (CR), P.za Duomo n. 25, C.F. - P.I. 001110540191, rappresentato da Flavio Paiaro, in qualità di Direttore dell'Area Risorse Umane, Economiche, Sistemi Informativi e Polizia Locale, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce;

e

la **COOPERATIVA** Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede legale a Ospitaletto (BS) via Trepola n. 195, Codice Fiscale - P.IVA 02383950983 iscritta nella sezione "B" al n. 458 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo Vice Presidente Sig. Vincenzo Zappia nato a Brescia il 19/04/1981 e residente a Rezzato in Via De Gasperi A. n. 126, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- la delibera della Giunta Comunale n del con la quale l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze fiscali e tributarie ha deciso di avviare le attività di revisione e perequazione catastale dei fabbricati non residenziali secondo le modalità previste dalla normativa in vigore ed interamente richiamata dal testo deliberativo;
- che, al fine di porre in essere il complesso delle procedure e dei processi relativi alla individuazione dei cespiti oggetto di imposizione tributaria di cui in oggetto, l'Amministrazione ha deciso di avvalersi, per i motivi espressi, delle prestazioni offerte dalla società COOPERATIVA sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Coop. Onlus, in un quadro di sussidiarietà verticale, sostenuta, altresì, dal progetto di inserimento di soggetti svantaggiati nell'ambito del rapporto di collaborazione con il COMUNE;
- che, per quanto retro, la presente convenzione, di cui alle appresso specificate condizioni corrispettive, di cui l'amministrazione ha già avuto modo di verificare la congruenza e la convenienza rispetto alle valutazioni medie di mercato, consente il perseguimento:
 - ✓ di un obiettivo di equità e perequazione fiscale, in un'ottica di deflazione di possibili conflitti in materia tributaria e di distribuzione del carico fiscale in base agli effettivi cespiti rilevanti ai fini del tributo medesimo;
 - ✓ di un obiettivo di inclusione nell'attività lavorativa e di relazione, di soggetti svantaggiati, cui consentire lo svolgimento di attività di supporto e comunque conformi all'effettivo livello cognitivo ed operativo;
 - ✓ che il progetto sociale valutato e costituente parte integrante dell'offerta collaborativa con la COOPERATIVA sociale, consente una procedura di affidamento diretta e conforme ai principi espressi dalla legge 381/91, senza, peraltro, che il progetto di inserimento di che si tratta possa, ad alcun titolo, pregiudicare o comunque compromettere il corretto ed efficace risultato dell'obbligazione principale assunta e che è di diretta rilevanza fiscale e tributaria;
 - ✓ La Legge Finanziaria del 2005, n.311 del 30/12/2004, in materia di potenziamento delle entrate di natura tributaria spettanti agli enti locali;
 - ✓ Dato atto come con la medesima legge finanziaria si siano altresì disposte le condizioni per le operazioni di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane;
 - ✓ Gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003 e l'articolo 29,

- comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008
- ✓ in particolare l'art. 1 della Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: "Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei diritti sociali dei cittadini;
 - ✓ L'art. 5 della Legge n. 381 dello 08.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che norma le convenzioni con il seguente dettato: "Gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate";
 - ✓ L'art. 52 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale fa salve per l'applicazione del codice le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali;
 - ✓ L'art. 28 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

PREMESSO

- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della Convenzione, il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:
 - a) lo svolgimento di attività procedurali, di accertamento e verifica fiscale, in outsourcing rispetto alle risorse organizzative in dotazione presso l'amministrazione comunale, e nell'ambito di un progetto complesso di sussidiarietà verticale, degli obiettivi di perequazione catastale dei fabbricati non residenziali;
 - b) la attivazione delle procedure di accertamento e liquidazione delle imposte, riferite ai fabbricati indicati, e che non risultino a tutt'oggi assolte da parte del contribuente;
 - c) la realizzazione di una sinergia con gli uffici tributari comunali in previsione della elaborazione di una banca dati fiscale e tributaria idonea alla attivazione di processi di verifica ed accertamento in tempo reale;
 - d) la attivazione, nell'ambito dei processi operativi preordinati all'obbligazione di tipo prestazionale assunta dalla COOPERATIVA e preordinata all'obiettivo principale della perequazione fiscale, l'avvio di un progetto mirato all'inserimento nel mondo del lavoro e delle relazioni lavorative, di soggetti svantaggiati, cui riconoscere una possibilità di relazione e di superamento, nei limiti del possibile, del disagio di cui sono portatori;
- che per quanto ampiamente illustrato nel testo di deliberazione assunta in merito e qui richiamata, la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che essa dispone di notevoli competenze professionali, di una provata e soddisfacente esperienza nel settore ed adeguate strutture logistiche ed operative;
- che la COOPERATIVA è stata, infatti, individuata per la sua esperienza nel settore, per la dotazione dei necessari strumenti informatici, della necessaria professionalità e la sua strutturata organizzazione aziendale in materia di fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali sanitari;
- che la COOPERATIVA è abilitata all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione per conto dei Comuni in quanto iscritta al n. 156 dell'Albo previsto dalla L. 446/1997 (*Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni*);
- che il Progetto generale di inserimento lavorativo è parte integrante della presente convenzione;
- che il Comune di Crema, stipula la presente convenzione con la COOPERATIVA Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS) anche nel quadro di un progetto complessivo di cooperazione sul territorio e con riferimento all'area del disagio, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91, ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 4 comma 4 della L.R. 18.11.2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia" per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi";
- che in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, Il COMUNE ha, pertanto, ritenuto di procedere alla individuazione diretta, previa valutazione della convenienza e della continenza delle condizioni complessive convenute, ed alla conseguente stipula con una COOPERATIVA Sociale di una Convenzione per le attività oggetto della medesima, in modo da conseguire, in una e funzionalmente alle finalità negoziali principali, anche l'obiettivo, della cui rilevanza sociale questa Amministrazione si fa forte interprete, di interventi di inserimento lavorativo;
- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante (Allegato B);
- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni come da certificato che si allega alla presente convenzione (Allegato C);

Allegato A)

- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività:
 - a) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate;
 - b) gestione sistemi GIS - "geographic information system";
 - c) gestione sistemi informativi ed inserimento dati;
 - d) servizio stampa ed attività accessorie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Crema affida alla COOPERATIVA lo svolgimento dei servizi descritti nel disciplinare allegato alla presente (Allegato A). Precisamente affida:
 - 01- PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI NON RESIDENZIALI*;
** Saranno oggetto dell'attività di perequazione catastale, i fabbricati non residenziali. Previo accordo tra la COOPERATIVA ed il Comune potranno essere oggetto di verifica particolari casistiche relative ai fabbricati residenziali.*
 - 02- SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU IMMOBILI OGGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE;
 - 03- SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI;
 - 04- PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI;
 - 05- SERVIZIO PER L'ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA.
2. Il Comune si obbliga al pagamento del corrispettivo così come determinato nella sezione "prospetto economico" di cui al disciplinare allegato alla presente convenzione (allegato A), ove sono specificati, per ogni tipologia di servizio affidato, i costi ed i prezzi. Precisamente:
 - 01 - PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI NON RESIDENZIALI: 29%** sugli accertamenti riscossi, in aggiunta alla percentuale degli accertamenti derivanti dall'attività di perequazione;
 - 02 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU IMMOBILI OGGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE: 16%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi;
 - 03 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI: 16%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi;
 - 04 - PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI: 13%** sugli accertamenti riscossi, in aggiunta alla percentuale degli accertamenti aventi come oggetto le aree fabbricabili periziate;
 - 05 - SERVIZIO PER L'ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA:**
 - a) Assistenza legale al contenzioso tributario in 1° e II° grado per ricorso e presenza in pubblica udienza: **Gratuita**
 - b) Assistenza legale al contenzioso tributario presso la Suprema Corte di Cassazione: Costo del servizio verrà definito a seconda della casistica in accordo con l'Amministrazione Comunale
3. Il disciplinare denominato Allegato A costituisce parte integrante della presente convenzione.
4. Il COMUNE si riserva di affidare alla medesima COOPERATIVA altri incarichi sempre nell'ambito delle proprie specificità.

Art. 2 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data della sua stipula.

ART. 3 – Requisiti della COOPERATIVA

1. La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali con il numero d'ordine 458 sezione "B" foglio, n. 229 (Allegato B) e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4;
2. La COOPERATIVA si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
3. La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta al n. 156 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e altre entrate locali come da certificato allegato alla presente convenzione (Allegato C).

Allegato A)

ART. 4 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

1. Il COMUNE nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig. cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

1. Ogni rapporto intercorrente tra la COOPERATIVA e il COMUNE inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dal Sig. e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dal sig. Roberto Rolfi, quale responsabile sociale degli inserimenti.

ART. 6 - Obblighi del Comune

1. Il COMUNE si obbliga a:
 - a) Versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge) all'art. 1, comma 2 e nella sezione "prospetto economico" di cui all'Allegato A), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune è tenuto al pagamento di interessi di mora di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192;
 - b) Consentire ai dipendenti di Fraternità Sistemi, per tutto il periodo di durata della Convenzione, l'accesso alle banche dati in suo possesso, che siano necessarie per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, illustrati nell'Allegato A;
 - c) Eseguire a mezzo di propri incaricati e sotto la propria responsabilità, un back up di tutte le banche dati di cui al punto che precede, prima di renderle disponibili ai dipendenti della COOPERATIVA e periodicamente durante l'esecuzione del contratto;
 - d) Fornire adeguati sistemi di salvataggio anche automatico dei dati rielaborati dalla COOPERATIVA;
 - e) Mettere a disposizione dei dipendenti della COOPERATIVA uno spazio adeguato e postazioni operative in numero uguale a quello degli operatori utilizzati presso il Comune. Ai fini della tutela della Privacy del COMUNE e della COOPERATIVA, il Comune si impegna a rendere sicure le postazioni operative mediante il blocco dell'accesso a siti non lavorativi e mediante opportune tecnologie antivirus;
 - f) Notificare gli accertamenti emessi da Fraternità Sistemi entro il termine di 60 giorni dalla loro consegna e in ogni caso entro il termine di decadenza degli stessi. Nel caso di mancata notifica nei termini, il comune riconosce alla COOPERATIVA la percentuale prevista per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente accordo. Il Comune conserva il diritto di verificare la correttezza degli accertamenti emessi dalla COOPERATIVA e di chiederne la revisione, adducendo giustificazioni tecniche in forma scritta, sollevando la COOPERATIVA da ogni responsabilità patrimoniale e per danni;
 - g) Nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, il Comune si obbliga a costituirsi in giudizio tanto in primo e secondo grado, difendendo la legittimità dell'accertamento affidando alla COOPERATIVA la difesa tecnica degli interessi comunali la quale si affiderà a professionisti di propria fiducia;
 - h) Iscrivere a ruolo, entro 6 mesi dalla emissione degli accertamenti e comunque entro il termine di decadenza/prescrizione, le somme non riscosse volontariamente e procedere a riscossione coattiva delle stesse. In caso di mancata iscrizione a ruolo entro i termini sopra indicati, il comune sarà tenuto a versare alla COOPERATIVA le somme pattuite per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 2;
 - i) A convenzione scaduta, comunicare trimestralmente l'iter e l'esito degli accertamenti emessi dalla COOPERATIVA, dando atto dell'eventuale avvenuta riscossione volontaria, dell'eventuale impugnazione innanzi alle corti compete;
 - l) Per tutta la durata della presente convenzione, il COMUNE si impegna a non emettere autonomamente atti di accertamento che siano oggetto del contratto. Diversamente il Comune riconoscerà alla COOPERATIVA il compenso previsto per la propria attività. Per l'attività di accertamento, il Comune, una volta verificata la loro correttezza, dovrà notificare i provvedimenti ai contribuenti entro 60 giorni dalla loro consegna da parte della COOPERATIVA all'ufficio Tributi.

Art. 7 – Obblighi della COOPERATIVA

1. La COOPERATIVA si impegna:
 - a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa non meno di due persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 previste dal progetto generale di inserimento, che come indicato

nella premessa è parte integrante della presente convenzione, e per la durata della presente convenzione. Resta inteso che per l'inserimento lavorativo di cui sopra, la COOPERATIVA si riserva il diritto di valutare l'idoneità per la specifica tipologia di lavoro, del soggetto in condizione di svantaggio, riservandosi altresì il diritto di integrare i nuovi assunti nella propria struttura produttiva con attribuzione di incarichi e funzioni ritenute dalla COOPERATIVA idonee, senza obbligo di impiegare la persona presso il comune firmatario;

- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori che verranno utilizzati nell'espletamento delle attività sono dipendenti della COOPERATIVA e regolarmente iscritti a libro paga. Qualora venissero inseriti volontari sarà onere della COOPERATIVA provvedere ad trasmettere un elenco dei medesimi su richiesta del COMUNE stesso. La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- i) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate in una relazione annuale, non vincolando tale opportunità ai singoli contratti ma all'aspetto generale relativo all'impegno etico e normativo che la COOPERATIVA sociale è obbligata a mantenere negli standard della legge 381;
- l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Disciplinare Contratto allegato alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- n) a trasmettere al COMUNE ogni anno una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);
- o) in casi eccezionali, per attività complementari, la COOPERATIVA potrà avvalersi del supporto di altre cooperative sociali o di società regolarmente iscritte all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. In tal caso la COOPERATIVA trasmetterà opportuna comunicazione.

Art. 8 - Soci volontari

1. Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la COOPERATIVA può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della Legge 381/1991, di soci volontari.

Art. 9 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

1. Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o del COMUNE

Allegato A)

svilupperanno il progetto Generale di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate, che forma parte integrante della presente convenzione. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 10 – Verifiche periodiche e controlli

1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, Il COMUNE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.
2. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il/I referente/i del COMUNE incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono IL COMUNE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 11 – Consorzi

1. Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della COOPERATIVA esecutrice deve essere autorizzata da parte del COMUNE.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
 - Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli;
 - I dati sono trattati per finalità istituzionali;
 - I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.
2. Il titolare del trattamento per Fraternità Sistemi è il Dott. Attilio Carrara. Il responsabile del trattamento per Il COMUNE è il Direttore (Responsabile) del Servizio ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

Art. 13 – Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione può essere risolta mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dalla parte adempiente a quella inadempiente nei casi di:
 - 1) grave inadempimento della COOPERATIVA da intendersi per il caso di:
 - a) violazione delle norme di cui all'art. 7, lett. b) e d);
 - b) riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto;
 - c) mancato o parziale inserimento dei soggetti in difficoltà di cui al Progetto Generale di Inserimento Lavorativo;
 - 2) Inadempimento del COMUNE agli obblighi di cui all'art. 6 e 20 della presente convenzione;
 - 3) Cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del COMUNE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza;
 - 4) Cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo nazionale degli enti accertatori, liquidatori e riscossori;
 - 5) Nel caso ricorra la fattispecie di cui all'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, ovvero nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa;
 - 6) Quando l'importo da corrispondere alla COOPERATIVA dovesse raggiungere la soglia comunitaria di € 200.000,00;
 - 7) Le parti si danno reciprocamente atto come per grave inadempimento debba altresì intendersi il mancato o parziale inserimento dei soggetti in difficoltà di cui al Progetto Generale di Inserimento Lavorativo.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente

Allegato A)

contratto sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Cremona.

Art. 15 – Cauzione

1. A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA non costituirà una cauzione, in quanto il pagamento.

Art. 16 – Spese di stipula della convenzione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla eventuale stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 17 – Allegati alla convenzione

1. Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
A) Disciplinare per l'esecuzione del servizio;
B) autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
C) Certificato Iscrizione al n. 156 dell'Albo degli accertatori, liquidatori e riscossori;
D) Il Progetto Generale di Inserimento Lavorativo.

Art. 18 – Responsabile del procedimento

1. IL COMUNE nomina quale responsabile del procedimento il Sig. cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 19 – Normativa antiriciclaggio

1. La COOPERATIVA si assume gli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 in merito alla rintracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.
2. Il valore di questo contratto (necessariamente presunto in quanto collegato all'attività di recupero tributario ed eventuale riscossione), è di € 140.000,00 individuato su una stima effettuata sulla base di dati storici del COMUNE, quindi è al di sotto della soglia comunitaria relativa agli appalti di beni e servizi fissata in € 200.000,00 (IVA esclusa), è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegato b del dpr 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di COOPERATIVA e quindi di organizzazione non lucrativa ai sensi dell'art 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 20 – Obblighi di sicurezza

1. La COOPERATIVA è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal d.lgs. 81/08. Risponde dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio. È tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La COOPERATIVA è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso gli uffici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
2. Il Comune è tenuto a garantire la sicurezza dei posti di lavoro, ove sono dislocati i dipendenti di Fraternità, dichiarando di attenersi alle norme di cui al d.lgs. 81/2008. Si impegna a fornire a Fraternità Sistemi e ai suoi dipendenti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la COOPERATIVA medesima dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, Il COMUNE fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza, nell'ambito del quale la COOPERATIVA dovrà attenersi.

Letto confermato e sottoscritto

Per Il Comune di Crema

Per la COOPERATIVA Sociale

Il Vice Presidente Vincenzo Zappia

Allegato A)

A) Disciplinare per l'esecuzione del servizio;

DISCIPLINARE CONTRATTO

01 - PROGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI NON RESIDENZIALI

Finalità del progetto

Mettere in atto interventi di revisione e perequazione secondo le modalità previste sia dalla Legge Finanziaria del 2005, n. 311 del 30/12/2004, sia dalle norme in vigore definite dall'Agenzia del Territorio per gli immobili situati nel Comune con lo scopo di ottenere il recupero di risorse a favore dell'Amministrazione tramite un incremento del valore imponibile ai fini ICI/IMU

Premessa

La Legge Finanziaria del 2005, n. 311 del 30/12/2004 al comma 336 individua modalità di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane (di seguito u.i.u.).

Comma 336.

I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Inoltre ai fini dell'applicazione della nuova rendita:

comma 337.

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Campo di applicazione

In base alla normativa sono oggetto dell'attività di perequazione catastale gli:

1. Immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto;
2. Immobili di proprietà privata accatastati ma con classamento non più coerente:
 - a. Per intervenute variazioni edilizie;
 - b. Per variazione della destinazione d'uso;
 - c. Per perdita delle caratteristiche di esenzione

Competenze operative

Soggetto responsabile dell'attività di revisione è il Comune la cui attivazione è condizione essenziale per lo svolgimento dell'intera attività.

Il comma 336 risulta essere efficace nei casi, espressamente previsti dal legislatore, di immobili di proprietà non dichiarate in catasto ovvero che per i quali il classamento originale non sia più coerente con lo stato di fatto che si è modificato a seguito di interventi edilizi. Non ha efficacia nei casi in cui il classamento originale risulta essere non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto ad immobili simili e con medesime caratteristiche.

Quindi, l'applicazione del comma 336, potrebbe creare delle situazioni di diseguità tributaria che possono essere evitata applicando, in accordo con l'Agenzia del Territorio, quanto previsto da l'art. 3, comma 58 della legge 662/96,

Allegato A)

nonché secondo i processi più generali di revisione parziale o generale delle tariffe d'estimo e del classamento, segnatamente presenti nella normativa catastale di base.

"... Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune".

Articolazione del progetto

Il progetto si svolgerà secondo il seguente modello:

1. Consultazione delle banche dati.

a) Reperimento dell'ultima cartografia aerofotogrammetria;

b) Reperimento della cartografia catastale aggiornata;

c) Localizzazione delle u.i.u oggetto d'indagine per variazioni dell'immobile:

- ✓ Tematizzazione con strumenti GIS degli immobili che hanno subito variazioni a seguito di concessione edilizia:
 - Verrà preso a riferimento la banca dati delle concessioni edilizie;
 - Tutte le pratiche edilizie che hanno come oggetto la variazione di consistenza e/o di ristrutturazione o risanamento conservativo verranno selezionate per l'indagine;
 - Verranno utilizzati i dati catastali presenti nella banca dati pratiche edilizie per l'identificazione catastale.
- ✓ Verrà stampata la visura storica catastale dell'immobile per poter verificare eventuali variazioni catastali a seguito dell'intervento edilizio;
- ✓ Verrà verificata con gli elaborati della pratica edilizia e le planimetrie catastali della corretta posizione catastale dell'immobile in ordine alla tipologia della categoria e della consistenza.

a) Localizzazione delle unità immobiliari oggetto di indagine non accatastate

- ✓ Sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetrico e tematizzato tutti gli edifici presenti in catasto con rendita;
- ✓ Tutti gli edifici che risulteranno non tematizzati saranno oggetto d'indagine;
- ✓ Esame delle unità di cui al punto precedente tenendo conto che:
 - Se fabbricati rurali seguirà una indagine per verificare i requisiti di ruralità e quindi la loro idoneità a non essere accatastati al catasto fabbricati.

Nel dettaglio:

- Verifica se i soggetti che utilizzano l'immobile sono agricoltori;
- Se l'immobile non è stato oggetto di ristrutturazione in questi anni.
- Se fabbricati civili seguirà una comunicazione ai proprietari di presentazione della eventuale documentazione catastale secondo la procedura prevista dal comma 336 dell'art. di legge 313/05.

b) Localizzazione delle unità immobiliari oggetto di indagine con tipologia di rendita fuori dal contesto urbano

Si tratta di immobili incongruenti per classamento, con altre unità circostanti.

- ✓ Sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetrico e tematizzato tutti gli edifici presenti in catasto ponendo a discriminante della tematizzazione la categoria;
- ✓ Analisi del tessuto urbanistico in merito alle zone funzionali contigue (centro storico, zona industriale, villaggi...)
- ✓ Verifica delle disomogeneità di classamento.

2. Verifica e sopralluogo

Laddove necessario si procederà alla verifica della situazione di fatto degli immobili mediante sopralluogo. Tutte le informazioni verranno acquisite senza entrare nella proprietà privata. Qualora si dovesse rendere necessario una verifica di maggiormente approfondita (casi eccezionali) verrà chiesta l'autorizzazione per accedere alla proprietà privata.

Tutti gli operatori che effettueranno le verifiche sul territorio saranno muniti di relativo tesserino identificativo.

Allegato A)

3. Gestione dell'iter di accatastamento

a) Avvio dei procedimenti previsti per legge come disposto dal comma 336.

Il servizio prevede le fasi di seguito descritte e comunque definite nel dettaglio dall'Agenzia del Territorio:

- ✓ Iscrizione dei contribuenti e delle unità catastali oggetto di indagine
- ✓ Comunicazione agli interessati dell'operazione come previsto per norma
- ✓ Gestione dello sportello
- ✓ Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia del Territorio tramite comunicazioni telematiche come definite dall'Agenzia stessa.

b) Avvio dei procedimenti come disposto dall'art. 3, comma 58 della legge 662/96.

4. Conclusioni

- a) Aggiornamento della banca dati cartografica con la localizzazione delle unità catastali oggetto di indagine
- b) Reports cartografici sugli immobili oggetto d'intervento di perequazione catastale.
- c) Reports alfanumerici sui soggetti interessati agli accertamenti.
- d) Reports statistici.
- e) Fornitura del progetto GIS in formato shape file contenente tutte le informazioni oggetto del progetto

A carico del Comune

- 1. Banche dati cartografiche e alfanumeriche in possesso al comune (anagrafe, pratiche edilizie, catasto)
- 2. Password di accesso (se esistenti) alle banche dati via web in disponibilità ai Comuni (Agenzia del Territorio Sister, Agenzia del Territorio Portale dei Comuni, SIATEL, TELEMACO)
- 3. Locali presso il Municipio
- 4. strumentazione informatica
- 5. Collegamenti telematici e telefonici
- 6. Materiale di consumo, software e hardware necessari.
- 7. costi di recapiti postali e di notifiche

DETTAGLIO PROCEDURE DI PEREQUAZIONE

Al fine di arrivare alla definizione della nuova rendita dell'immobile, si procede ad inviare la notifica (attivazione formale del procedimento art 336). La notifica avviene mediante raccomandata A/R al contribuente e contemporaneo invio di analogo comunicazione via web al Catasto. Una volta attivata la notifica partono i 90 giorni previsti dalla legge per ottemperare all'accatastamento.

Oltre il suddetto termine gli oneri derivanti dall'iscrizione corretta del fabbricato in Catasto, derivanti dall'azione in surroga effettuata da parte dell'Agenzia del Territorio, sono posti a carico del cittadino con sanzioni di cui all'art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito nella legge n.1249 del 1939 e successive modificazioni.

02 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/I.M.U. IMMOBILI OGGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE

Il servizio prevede il controllo delle dichiarazioni ICI/IMU e della relativa posizione contributiva per tutti i soggetti d'imposta proprietari di immobili oggetto di perequazione catastale e l'eventuale emissione di accertamenti per gli anni non ancora andati in prescrizione ai sensi del Comma 337 della Legge Finanziaria 2005.

In sintesi il servizio riguarda la verifica dei soggetti passibili d'imposta, dei versamenti per gli anni accertabili, delle dichiarazioni ICI/IMU degli anni precedenti nonché dei relativi oggetti territoriali.

Oltre alle procedure previste al fine della determinazione della rendita catastale ai sensi del Comma 336 Legge Finanziaria 2005, quelle svolte ai fini del recupero tributario sono:

- a) verifica delle dichiarazioni ICI/IMU confrontandole con le informazioni di provenienza catastale, anagrafica, concessioni edilizie, piani regolatori, anagrafe tributaria, visure camerali, ispezioni di conservatoria, utenze elettriche, utenze acquedotto;
- b) verifica delle unità catastali variate o nuove;
- c) verifica degli atti di vendita/acquisto;
- d) verifica delle cessioni di fabbricato;
- e) controllo dei cambi di residenza;
- f) verifica degli atti di successione;
- g) controllo dei deceduti e degli eredi;
- h) verifica delle concessioni edilizie;
- i) verifica delle aree edificabili;
- j) inserimento delle dichiarazioni di variazione;
- k) inserimento dei versamenti;

Allegato A)

- l) accertamento dei dati rilevati e discordanti o omessi dal contribuente;
- m) controllo della banca dati ICI/IMU;
- n) verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine;
- o) emissione dei provvedimenti di accertamento;
- p) ricevimento allo sportello degli utenti che hanno ricevuto un provvedimento previo appuntamento;
- q) eventuale fornitura modelli di versamento ICI/IMU violazioni (su espressa richiesta del Comune).

03 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI

1. AREE FABBRICABILI

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti di accertamento, relativi alle aree fabbricabili con la seguente procedura operativa:

- a) sovrapposizione su mappa catastale dello strumento urbanistico vigente, di tutte le varianti e degli strumenti urbanistici superati (nel caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso degli ultimi 6 anni). Lo strumento utilizzato sarà quello messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- b) individuazione sul PRG-PGT di tutti i mappali che ricadono in zone previste come edificabili dallo strumento urbanistico vigente, individuando la tipologia cui appartiene il terreno (residenziale, industriale, commerciale, zona soggetta a P.A., zona destinata a E.E.P. zona soggetta a P.R. ecc.);
- c) verifica delle concessioni edilizie rilasciate dall'Ufficio tecnico Comunale;
- d) controllo in Conservatoria dei registri immobiliari di tutti gli atti di compravendita riguardanti terreni;
- e) individuazione delle proprietà storiche dei mappali oggetto di verifica;
- f) verifica dell'esattezza di ogni singola dichiarazione e dei relativi versamenti effettuati a fronte del possesso dichiarato di aree edificabili e confronto con i valori stabiliti dalle perizie comunali per le annualità previste. In assenza dovrà essere fornita o dall'Ufficio Tecnico, da professionista abilitato, una perizia di stima specifica riferita all'area oggetto d'indagine. A tale proposito Fraternalità Sistemi allega miglior offerta per la stesura di una perizia di stima generale per tutte le aree dello strumento urbanistico;
- g) in caso di anomalie, incompletezze o dubbi, si provvederà ad un approfondimento della posizione, convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali verifiche nell'archivio catastale per la definizione della proprietà nei vari anni di competenza;
- h) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

2. OMESSE DENUNCE delle unità immobiliari oggetto di indagine

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi alle omesse denunce ICI/IMU con la seguente procedura operativa:

- a) estrazione dei contribuenti che non hanno effettuato dichiarazioni ICI/IMU, ma risultano proprietari di immobili;
- b) incrocio delle informazioni dalla banca dati TARSU e del catasto con banca dati ICI/IMU relative ai proprietari;
- c) verifica in dettaglio delle discordanze emerse. La verifica si effettuerà con le informazioni degli archivi dell'anagrafe e, nel caso, con un sopralluogo diretto;
- d) incrocio delle informazioni delle banche dati dell'energia elettrica, dell'acquedotto, del metanodotto solo per ulteriori ricerche in caso di dubbio sugli incroci definiti sopra;
- e) approfondimento della posizione convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali visure della proprietà e dell'esatto valore dell'immobile;
- f) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

04 - PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI

Per una maggiore chiarezza di rapporto con i cittadini e per ben sostenere eventuali contenziosi tributari è opportuno che l'Amministrazione Comunale disponga di una perizia di stima che determini i valori di mercato delle aree edificabili presenti sul territorio (ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92) distinguendole per tipologia, stato effettivo di edificabilità, posizione territoriale e altre tipologie che possano in qualche modo influire sul valore delle aree stesse. Il servizio proposto prevede la stesura delle stime dei valori delle aree edificabili presenti sul Comune ai fini della gestione tributaria.

- a) Elaborazione cartografica:
 - analisi dei Piani Regolatori Generali e Piani di Governo del Territorio, con suddivisione del territorio in unità territoriali a caratteristiche omogenee;
 - analisi delle mappe catastali.
- b) Recupero informazioni dalle banche dati informatiche se esistenti:
 - archivio ICI/IMU;

Allegato A)

- atti di convenzionamento;
 - atti di compra/vendita stipulati dal comune con i cittadini;
 - atti di compra/vendita stipulati tra privati, in particolare relativi a transazioni immobiliari rilevanti;
 - banche dati catastali alfanumeriche delle aree edificabili oggetto di indagine.
- c) Recupero delle informazioni necessarie per la determinazione delle caratteristiche urbanistiche delle aree da indagare. Sopralluogo per la verifica in loco di eventuali condizioni favorevoli/penalizzanti;
- d) rielaborazione dei dati raccolti in merito alla superficie, al titolo di possesso, al periodo di possesso, agli elementi che possono influenzare il valore dell'area;
- e) analisi dei costi di costruzione;
- f) analisi dei prezzi di compra-vendita di aree fabbricabili;
- g) definizione del valore delle singole unità territoriali;
- h) stesura della Relazione e della metodologia per la determinazione delle perizie di stima.

È necessario poter accedere ai dati dell'Ufficio Urbanistica (concessioni edilizie, atti di convenzionamento, atti di compravendita, ecc..). I documenti originali rimarranno nell'edificio Comunale.

05 - SERVIZIO PER L'ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA

Assistenza legale al contenzioso tributario in I e II grado

Il servizio dedicato all'assistenza legale in I° e II° grado nei casi di gestione dei ricorsi presentati dai contribuenti prevede:

- a) Assistenza all'Ufficio Tributi nella fase del Contenzioso tributario;
- b) Studio del ricorso e/o dell'atto d'appello;
- c) Stesura delle controdeduzioni;
- d) Presenza in pubblica udienza (se necessaria).

Assistenza legale al contenzioso tributario presso la Suprema Corte di Cassazione

Il servizio dedicato all'assistenza legale presso la Suprema Corte di Cassazione prevede:

- 1) Diritti e spese
 - a) Posizione archivio
 - Atto introduttivo ricorso
 - Dattilo e collazione
 - Fascicolo e indice
 - Pagamento contributo unificato
 - Iscrizione causa ruolo
 - Esame decreto fissazione udienza
 - Richiesta copie ricorso e decreto
 - Esame di ogni relata
 - b) Corrispondenza informativa
 - c) Consultazioni cliente
 - d) Precisazione conclusioni
 - e) Esame conclusione di ogni parte
 - f) Deduzioni difensive d'udienza
- 2) Onorari
 - a) Studio controversia
 - b) Consultazioni con il cliente
 - c) Redazione ricorso
 - d) Redazione memorie

IL PROSPETTO ECONOMICO

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI

I servizi proposti saranno erogati presso la sede Comunale. Per l'implementazione delle attività previste il Comune metterà a disposizione per il periodo di svolgimento delle attività, una postazione necessaria per le attività oggetto dell'offerta, idonei collegamenti telematici con le banche dati istituzionali (SISTER VISURE, SISTER CONSERVATORIA, SISTER PORTALE DEI COMUNI, PUNTO FISCO, SIARL, TELEMACO C.C.I.A.A.) e materiale d'ufficio necessario (cancelleria, modelli di versamento, toner stampanti, modulistica, etc.).

Allegato A)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente proposta, saranno assunti come vincolanti sia per la COOPERATIVA che per il Comune:

- a) Norme vigenti in materia;
- b) Regolamenti Comunali;
- c) Delibere assunte dall'Amministrazione.

Per la gestione delle attività si utilizzeranno e si aggiorneranno banche dati informatiche residenti su rete informatica comunale per cui si adotteranno le procedure quotidiane di salvaguardia e di salvataggio dei dati informatici già attivate dall'Amministrazione comunale.

Tutte le attività saranno sospese nelle due settimane centrali di agosto.

I costi, al netto dell'I.V.A., e le modalità di fatturazione previste per i nostri servizi sono:

01 - PROGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI NON RESIDENZIALI

Costo del servizio: **29%** sugli accertamenti riscossi, in aggiunta alla percentuale degli accertamenti derivanti dall'attività di perequazione.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riferimento alle somme riscosse

Tutti i procedimenti di perequazione avviati nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se la chiusura dell'accatastamento avverrà successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla chiusura dell'iter procedurale dei procedimenti stessi.

02 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/I.M.U. IMMOBILI OGGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE

Il servizio ha lo scopo di procedere all'emissione di accertamenti tributari come previsto dalle norme tributarie e dai regolamenti comunali in vigore alla data di emissione.

Il Comune si impegna a:

1. notificare gli accertamenti entro un tempo massimo di 60 giorni dalla consegna al funzionario comunale incaricato del procedimento;
2. a costituirsi in giudizio c/o le Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali per confutare gli eventuali ricorsi dei contribuenti dando mandato alla COOPERATIVA con apposita Delibera;
3. ad emettere il ruolo per la riscossione coattiva degli importi dovuti definitivamente ma non pagati entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento;

Tutti i provvedimenti emessi nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se troveranno la loro completezza di pagamento successivamente alla data di fine contratto; gli accertamenti derivanti dai procedimenti di accatastamento avviati da Fraternità Sistemi entro il periodo contrattuale e che si chiuderanno successivamente alla data di fine contratto, sono da considerarsi parte integrante a tutti gli effetti del contratto. Saranno quindi contabilizzati e fatturati alla data in cui si sarà chiuso l'iter procedurale dei provvedimenti stessi.

Costo del servizio: **16%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riferimento alle somme riscosse con riepilogo costi per:

1. gli accertamenti ed i ravvedimenti operosi riscossi;
2. gli accertamenti non notificati entro i termini concordati, a titolo di acconto sull'importo effettivo che sarà riscosso;

Tale condizione permarrà durante tutto l'iter di recupero delle somme, anche se oltre la naturale scadenza del contratto di riscossione coattiva stesso.

Al fine di una più pertinente e articolata definizione di memoria difensiva, a fronte di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria, dato il comune interesse all'esito favorevole del contenzioso, l'assistenza in Primo e Secondo Grado di Giudizio dovrà essere assegnata a Fraternità Sistemi.

03 - SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI

Il servizio ha lo scopo di procedere all'emissione di accertamenti tributari come previsto dalle norme tributarie e dai

Allegato A)

regolamenti comunali in vigore alla data di emissione.

Il Comune si impegna a:

1. notificare gli accertamenti entro un tempo massimo di 60 giorni dalla consegna al funzionario comunale incaricato del procedimento;
2. a costituirsi in giudizio c/o le Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali per confutare gli eventuali ricorsi dei contribuenti dando mandato alla COOPERATIVA con apposita Delibera;
3. ad emettere il ruolo per la riscossione coattiva degli importi dovuti definitivamente ma non pagati entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento;

Tutti i provvedimenti emessi nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se troveranno la loro completezza di pagamento successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla data in cui si sarà chiuso l'iter procedurale dei provvedimenti stessi.

- a) Costo del servizio: **16%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi.
- b) Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riferimento alle somme riscosse con riepilogo costi per:
 1. gli accertamenti ed i ravvedimenti operosi riscossi;
 2. gli accertamenti non notificati entro i termini concordati, a titolo di acconto sull'importo effettivo che sarà riscosso.

Al fine di una più pertinente e articolata definizione di memoria difensiva, a fronte di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria, dato il comune interesse all'esito favorevole del contenzioso, l'assistenza in Primo e Secondo Grado di Giudizio dovrà essere assegnata a Fraternità Sistemi.

04 - PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI

- a) Costo del servizio: **13%** sugli accertamenti riscossi, in aggiunta alla percentuale degli accertamenti aventi come oggetto le aree fabbricabili periziate;
- b) Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riferimento alle somme riscosse.

05 - SERVIZIO PER L'ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA

- a) Assistenza legale al contenzioso tributario in 1° e 2° grado: Gratuita;
- b) Assistenza legale al contenzioso tributario presso la Suprema Corte di Cassazione: Costo del servizio verrà definito a seconda della casistica in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

COPIA DEL DECRETO ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI



Regione Lombardia

DECRETO N° 10332

Del 31/07/2003

Identificativo ato n. 853

Direzione generale Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

Oggetto ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1993, N. 16 DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI COOPERATIVA SOCIALE AVENTE SEDE IN OSPITALETTO (BS).



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

VISTO l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle Cooperative Sociali", che prevede che le regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

VISTO l'art. 3 della l. r. 1 giugno 1993, n. 16 - "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali", con il quale si istituisce l'Albo Regionale che è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art.8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

RICHIAMATO il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344 "Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e relativa modulistica»";

VISTA la domanda presentata dalla Cooperativa Sociale FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale con sede in OSPITALETTO (BS), codice fiscale e partita IVA N. 02383950983 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella Sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993 n.16;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto accertato dalla Struttura Sviluppo della Cooperazione, la Cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del 20 dicembre 2002, n. 25679 con il quale sono state individuate le strutture organizzative delle Direzioni Generali della Giunta Regionale-anno 2003 e le relative competenze ed aree di attività;

PRESO ATTO della d.g.r. del 23 dicembre 2002, n. 11699 recante "Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2002)" con la quale, tra l'altro, si è disposta, con decorrenza 1 gennaio 2003, la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali mediante l'individuazione delle Unità Organizzative e delle Strutture;

VISTO il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 "Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, Dirigente della Struttura Sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore



Regione Lombardia

Generale della Direzione Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo;

DECRETA

- 1) la Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede in **OSPITALETTO (BS)**, codice fiscale e partita IVA N. **02383950983** è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione "B" al Foglio 229 numero progressivo **458**;
- 2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede a **OSPITALETTO (BS)** di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
 - la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- 4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede in **OSPITALETTO (BS)** di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di settembre 2003;

07107174

WWW.ALBODIPROVINCIALEBS.IT



Regione Lombardia

- 5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale, VIA TREPOLA 195 - 25035 OSPITALETTO (BS), alla Prefettura di BRESCIA, alla Direzione Generale del Lavoro di BRESCIA ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
(Sergio Raffaele)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI COMPONE DI FOGLI N. 3

U.O.O.
Alessandro Ronchi

7 LUG. 2003

www.AlboPretoriOnline.it 07101714

Allegato A)

C) Certificato Iscrizione al n. 156 dell'Albo degli accertatori, liquidatori e riscossori

CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Prot. n. 1064 /2013



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Visti gli atti d'ufficio:

SI CERTIFICA

che la Società **FRATERNITA' SISTEMI** Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Ospitaletto (BS), Via Trepola, 195, è iscritta a norma dell'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, al n. 156 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito con Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1 ed è rappresentata dal Sig. **MARCHESE Nazzareno**.

La Società in parola, in virtù del capitale sociale posseduto, è iscritta nella sezione terza dell'albo, relativo ai soggetti abilitati all'effettuazione, anche disgiuntamente, dalle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Nei confronti della società **FRATERNITA' SISTEMI** non sono in corso procedure di cui agli articoli 11 e 12 del citato D.M. n. 289 del 2000, per la cancellazione o la sospensione dall'albo.

Il presente certificato, a norma dell'art. 41, seconda periodo, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è valido per sei mesi dalla data di rilascio.

Roma, 17 GIU. 2013

IL DIRIGENTE
Fernando LIO

Allegato A)

D) Il Progetto Generale di Inserimento Lavorativo

www.AlboPretorionline.it 07101114

www.Albopretorionline.it 0710114